

PIANO DI ZONA 2005-2007
PROGETTI N° 9-13

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE AGLI ANZIANI E DISABILI
dell'Ambito Territoriale Sociale 2 BR dei comuni di Cisternino-Fasano-Ostuni

INDICE

- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Valore dell'appalto
- art. 3 - Modalità della gara per l'aggiudicazione dell'appalto
- art. 4 - Durata
- art. 5 - Caratteristiche e finalità del servizio
- art. 6 - Tipologia delle prestazioni
- art. 7 - Organizzazione
- art. 8 - Operatori
- art. 9 - Orari
- art. 10- Funzioni della ditta
- art. 11 - Materiali e mezzi
- art. 12 – Progetto – offerta
- art. 13- Indirizzo e controllo sul gestore
- art. 14- Inizio della prestazione
- art. 15 - Fatturazione delle prestazioni e pagamento del corrispettivo
- art. 16 - Revisione prezzi
- art. 17 - Divieto di cessione e di subappalto
- art. 18 - Variazioni contrattuali
- art. 19 - Tutela della privacy
- art. 20 - Controlli - responsabilità
- art. 21 - Inadempimenti contrattuali e penali
- art. 22 - Clausola risolutiva espressa
- art. 23 - Spese
- art.24 - Garanzia del servizio
- art. 25 – Tutela assicurativa
- art. 26 - Foro competente
- art. 27 – Domiciliazione
- art. 28 – Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (duvri)
- art. 29 - Norme di rinvio

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) sociale nel territorio dei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni a favore delle persone anziane e/o disabili richiedenti ed aventi titolo. Nel prosieguo del testo, così come nel bando di gara, ogni riferimento agli interventi e prestazioni in favore delle persone anziane deve intendersi comprensivo delle persone disabili ammesse al servizio.

Dal momento dell'avvio nel Distretto socio-sanitario del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) le prestazioni del presente appalto potranno essere utilizzate anche per quelle previste nei piani di assistenza individualizzati dell'ADI:

Con tale servizio si intende offrire un insieme di prestazioni tra loro integrate, a domicilio dei cittadini che ne abbiano bisogno e ne facciano richiesta, al fine di soddisfare, specie in periodo di "emergenza", le loro esigenze, mantenendoli nel loro ambiente sociale ed evitando la disgregazione, anche temporanea, del nucleo familiare.

Con il S.A.D. ed il coinvolgimento concreto e puntuale di tutti i servizi e di tutte le risorse presenti sul territorio, si intende realizzare una politica tesa ad offrire ai cittadini una reale alternativa al ricovero ospedaliero e assistenziale, favorendo la permanenza nel proprio ambiente.

La progettazione e gestione dei servizi dovrà espressamente riferirsi e perseguire le finalità, gli obiettivi e gli standard operativi indicati dalla L.R. Puglia n° 19/2006, nonché dal relativo regolamento di attuazione.

ART. 2 - VALORE DELL'APPALTO

L'importo presunto per l'affidamento del servizio, per il periodo di diciotto mesi, è stimato in €617.290,56= comprensivo dell'IVA, se ed in quanto dovuta, determinato in riferimento al monte-ore minimo di 36.120 ore di assistenza domiciliare ripartite per singolo Comune nel modo seguente:

CISTERNINO ore 4.260

FASANO ore 12.377

OSTUNI ore 19.483

Il predetto monte ore è suscettibile di incremento in ragione corrispondente all'utilizzo di eventuali economie conseguite in sede di gara, ovvero delle economie risultanti sulle spese previste nel quadro economico delle risorse contemplate nei progetti n° 9 e n° 13 del Piano di Zona, alle voci "comunicazione" e "altri costi generali", il cui totale complessivo è pari ad €4.584,26=.

ART. 3 – MODALITÀ DELLA GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Sono ammessi a partecipare alla gara le Cooperative sociali di tipo A iscritte negli appositi Albi regionali, i Consorzi tra Cooperative di tipo A e le Associazioni Temporanee tra Cooperative di tipo A.

La gara si svolgerà mediante "procedura aperta" preceduta da bando di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui il prezzo e la qualità ricevono adeguata attenzione nella fase di valutazione, valutabile in base al merito tecnico-organizzativo, alla qualità dell'offerta e al prezzo, ai sensi del Regolamento Unico per l'affidamento dei servizi a soggetti terzi, approvato dal Coordinamento Istituzionale con delibera n° 10 del 28 giugno 2005, recepita dal Consiglio comunale con delibera n° 44 del 8/9/2005.

I criteri di valutazione e le modalità di aggiudicazione sono riportati nel bando di gara.

ART. 4 – DURATA

Il contratto avrà la durata di mesi 18 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e, in ogni caso, decorrenti dal momento della comunicazione effettuata dall'Amministrazione appaltante, poiché essa si riserva la facoltà di dare avvio al servizio dopo l'aggiudicazione definitiva nelle more della sottoscrizione del contratto.

Il Servizio potrà essere prorogato per il termine necessario all'espletamento di una nuova gara, alle stesse condizioni vigenti alla scadenza del contratto

ART. 5 – CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a:

- sostenere l'autonomia personale degli anziani non autosufficienti
- sostenere le famiglie con anziani non autosufficienti bisognosi di assistenza
- prevenire la non autosufficienza nei confronti degli anziani "fragili"

Il servizio si caratterizza per :

1. flessibilità dell'intervento e delle prestazioni
2. articolazione dell'orario funzionale alle esigenze e ai ritmi di vita degli utenti
3. personalizzazione della prestazione a tutela e rispetto della privacy.

ART. 6 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Costituiscono prestazioni di assistenza domiciliare sia quelle di cura alla casa che quelle rivolte alla cura della persona da erogarsi sulla base di quanto previsto dal progetto individuale di assistenza della persona.

Prestazioni a favore della persona

- Aiuto nell'alzata e messa a letto della persona;
- Aiuto nella vestizione;
- Aiuto nelle pulizie personali e nel bagno ivi compresa l'individuazione dei prodotti igienici più adeguati;
- Mobilizzazione dell'anziano costretto a letto;
- Aiuto nella deambulazione per l'anziano con limitata autonomia di movimento anche mediante ausili;
- Aiuto nelle attività quotidiane in genere educando la persona a utilizzare le proprie capacità residue;
- Prevenzione, sotto controllo medico, di piaghe da decubito;
- Assistenza nell'assunzione di medicinali sulla base di certificazione medica indicante la tipologia di medicinali e le quantità da somministrare;

Cura della casa

- Riordino e pulizia stanza da letto, previa areazione dei locali;
- Cambio periodico della biancheria da letto e da bagno e comunque secondo necessità;
- Riordino e pulizia abitazione comprensiva della pulizia dei pavimenti, mobili, suppellettili degli ambienti abitualmente utilizzati dall'utente, con particolare cura riservata all'igiene del bagno e della cucina attivando, se necessario, interventi di sanificazione e disinfezione e il trasporto dei rifiuti agli appositi contenitori;
- Preparazione pasti e aiuto nella somministrazione pasti ivi compresa, in caso di necessità, l'aiuto nella somministrazione dell'eventuale servizio di fornitura di pasti a domicilio;

- Aiuto alla persona a mantenere i prodotti alimentari in corrette condizioni igieniche e a preparare i pasti;
- Attuazione di procedure che possano prevenire rischi per la persona nel proprio ambiente di vita ;

Altre prestazioni

- Ritiro ricette e farmaci;
- Pagamento utenze;
- Accompagnamento fuori casa per spesa, visite mediche, ritiro pensioni, adempimenti burocratici in genere;
- Attività di compagnia;
- visite in ospedale o in altre strutture;
- sostegno per l'inserimento in attività sociali.
- Altre prestazioni, secondo il piano individuale di assistenza compatibile con le mansioni dell'operatore, ivi comprese prestazioni di pronto intervento e il monitoraggio della persona anziana, di cui l'assistente domiciliare si occupa.

Le prestazioni di pronto intervento potranno essere richieste a fronte di contingenze non prevedibili e pertanto, anche se non previste nel piano d'intervento ordinario degli operatori, dovranno essere ugualmente garantite dal gestore con la tempestività e l'intensità richiesta dal caso e dal bisogno. Le prestazioni del presente articolo complessivamente e singolarmente, come previsto dal piano individuale di assistenza, non potranno in alcun modo essere interrotte, se non a seguito di verifica del piano individuale con l'Assistente sociale responsabile del caso. Oltre alle prestazioni suddette il gestore dovrà garantire che gli operatori incaricati di svolgere l'assistenza domiciliare partecipino, se richiesto, alla verifica del piano d'intervento dell'anziano con gli altri operatori della ditta e con gli operatori del comune interessato entro un limite di ore non superiore al 2% delle ore presunte del presente appalto.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE

L'appaltatore organizza il servizio, sulla base di quanto riportato nel progetto-offerta e nel presente capitolato, con autonomia organizzativa e gestionale, nell'osservanza del complesso della normativa nazionale e regionale che regola la materia dei servizi sociali.

Qualora l'offerta di gara sia presentata da consorzi o raggruppamenti d'impresa dovranno essere indicati, in sede di presentazione del progetto tecnico organizzativo, i nominativi delle ditte che svolgeranno i servizi precisando per ciascuna di esse le parti del servizio che svolgeranno.

Il Servizio è articolato in maniera autonoma in ciascun comune per quanto riguarda la presa in carico degli utenti, la quale è disposta dal Comune interessato o dall'Ufficio di Piano, mentre l'organizzazione complessiva del Servizio è curata dall'appaltatore a livello di Ambito tenendo conto delle esigenze che saranno segnalate da ogni singolo Comune con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto all'attivazione del servizio a favore degli utenti. Nei casi di urgenza il gestore si impegna ad attivare il servizio nei tempi concordati con l'assistente sociale o con l'Ufficio di Piano, comunque entro le 48 ore successive alla comunicazione.

La contribuzione a carico degli utenti che usufruiscono del servizio è riscossa dai comuni dell'Ambito ovvero dall'Ufficio di Piano, in base alle determinazioni degli organi decisionali.

L'appaltatore dovrà curare, oltre alla redazione di apposita scheda nominativa per utente, in triplice esemplare, di cui uno da trasmettere al Comune interessato e l'altro all'Ufficio di Piano dell'Ambito, anche una relazione trimestrale sull'andamento del servizio.

Ogni eventuale variazione del piano individuale di assistenza sarà tempestivamente comunicata al gestore e da questi posta in esecuzione entro 3 giorni.

L'appaltatore individua un Responsabile Tecnico, quale coordinatore responsabile del servizio, avente i requisiti previsti dall'art. 37 del R.R. n° 19/2007, garantendone la presenza

continua nella zona dell'Ambito, del quale comunicherà anche la residenza ed il recapito telefonico (fisso e mobile), il quale costituirà il referente unico dell'intero appalto e manterrà continui contatti con la stazione appaltante per il controllo dell'andamento del Servizio. Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dalla stazione appaltante al Responsabile Tecnico designato dall'appaltatore presso il domicilio dichiarato, si intenderanno come presentate direttamente all'appaltatore stesso.

ART. 8 – OPERATORI

L'appaltatore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio, nel rispetto degli artt. 37 e 87 del R.R. n° 19/2007.

L'appaltatore impiega nel servizio gli operatori individuati per numero, per qualifica ed eventualmente nominativamente in sede di progetto nonché quelli ulteriori per le successive esigenze e per eventuali sostituzioni, previa comunicazione all'Ufficio di Piano contenente i nominativi, i titoli formativi e di studio ed il curriculum.

Il numero degli operatori deve essere in ogni caso adeguato alle esigenze complessive determinate in ciascun comune dal numero degli utenti e degli impegni richiesti dai singoli piani di assistenza individualizzati.

L'appaltatore, per l'espletamento del Servizio oggetto del presente capitolato, dovrà garantire la presenza di n. 1 Assistente Sociale che dovrà operare in stretta collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni per la elaborazione dei piani individualizzati di assistenza e per il loro monitoraggio e dovrà periodicamente relazionare all'Ufficio di Piano. Gli assistenti domiciliari (ovvero operatori socio-sanitari) devono in ogni circostanza essere in numero adeguato alle richieste ed alle intensità dei bisogni e, comunque, non inferiori per numero a quelli necessari per l'espletamento in ciascun comune del monte ore mensile assegnato.

Gli operatori impiegati nel servizio devono essere muniti di tesserino di riconoscimento vidimato dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano, il quale deve essere reso ben visibile nel corso delle attività prestate in favore dell'utente. Il mancato rispetto di tale obbligo sarà considerato infrazione alle clausole contrattuali, ai fini dell'applicazione delle penali previste nel successivo art. 21.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale di assistenza, anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell'utente, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.

ART. 9 – ORARI

Le prestazioni di assistenza domiciliare, di norma, dovranno essere garantite per sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato compreso, negli orari previsti dal piano individuale di assistenza domiciliare della persona, nell'arco orario 7.00/22.00. Ciascuna prestazione di assistenza domiciliare deve intendersi al netto di 10 minuti necessari per consentire lo spostamento del personale, ragion per cui rimarrà in carico alla ditta l'eventuale tempo aggiuntivo eventualmente impiegato. Potranno essere altresì richiesti e il gestore dovrà garantirli anche servizi nei giorni festivi, se previsti nel piano individuale di assistenza.

ART. 10 – FUNZIONI DELLA DITTA

La ditta dovrà garantire, oltre allo svolgimento delle prestazioni indicate all'art. 6 e delle eventuali ulteriori prestazioni individuate nel progetto-offerta, lo svolgimento delle seguenti funzioni :

- la supervisione dell'attività svolta dal personale di assistenza domiciliare con l'anziano di riferimento, con obbligo di verifica dell'attività espletata dallo stesso in rispondenza ai risultati attesi dal piano d'intervento;
- il coordinamento del personale di assistenza domiciliare ivi compreso il calendario dei turni di espletamento dei servizi, la tempestiva sostituzione del personale abitualmente incaricato della prestazione che sia assente a qualsiasi titolo;
- il costante rapporto con le figure professionali dell'Ente che a vario titolo lavorano sul caso e in special modo con l'assistente sociale responsabile del progetto e con il responsabile del servizio comunale;
- la partecipazione alle riunioni di verifica sulla concreta applicazione del progetto assistenziale con le eventuali riprogettazioni.

L'appaltatore impiegherà personale che garantisca un corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari. Tutto il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale, in possesso delle qualifiche previste dalle normative nazionali e regionali e dai contratti di lavoro.

In sede di formulazione dell'offerta tecnica, e ai fini della valutazione della stessa secondo i criteri riportati nel bando di gara, dovrà comunque essere specificato il profilo professionale e livello di inquadramento contrattuale del personale che la ditta impiegherà nel servizio. La mancanza dei requisiti richiesti o la mancata corrispondenza rispetto a quelli indicati nell'offerta costituirà idoneo presupposto per procedere a formale diffida, nei confronti della ditta, a provvedere alla sostituzione del personale impiegato nello svolgimento del servizio.

In ogni caso il suddetto personale impiegato nello svolgimento delle attività dovrà essere in possesso di specifico attestato di formazione professionale o comunque di esperienza professionale almeno biennale, maturata nello svolgimento dei servizi di assistenza agli anziani.

Al fine di favorire la continuità con il servizio di SAD in corso presso il comune di Cisternino, al quale subentra quello previsto nel presente appalto, e limitatamente al monte ore di servizio da espletare nel predetto comune in parte finanziato con risorse proprie, l'appaltatore favorirà, per quanto possibile, l'assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti nell'organico della ditta uscente del precedente appalto nel comune di Cisternino, risultante da documentazione probante che lo determini, a condizione che gli stessi abbiano un'anzianità di servizio di almeno 4 mesi alla data del bando del presente appalto, in adesione alle norme contrattuali di settore, in quanto applicabili.

Del personale impiegato l'appaltatore dovrà dare formale comunicazione all'atto di avvio al servizio con apposito elenco completo dei titoli e qualifiche posseduti con relativo curriculum e dovrà garantire la continuità del servizio assicurandone la sostituzione anche in caso di malattia o di ferie. Tutto il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'appaltatore, dovrà essere fisicamente valido. Esso non dovrà avere età superiore a 60 anni né età inferiore a 18 anni. Il personale dovrà operare in collaborazione con:

- a) Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano ed il Servizio Sociale Comunale;
- b) Il personale incaricato dalla Asl Br nel caso l'utente usufruisca di assistenza sanitaria.

Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento e mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e seguire gli utenti in modo imparziale e professionalmente adeguato. Il personale dovrà riferirsi alla persona e alla sua famiglia in modo comunicativo e partecipativo cercando di coinvolgere gli uni e gli altri e invitandoli al dialogo. Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone presso le quali viene prestata

l'assistenza domiciliare al fine di uniformarsi a tali esigenze di riservatezza. Il personale impiegato nel servizio sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del C.P.

Dovrà essere sempre presente negli orari concordati e dovrà inoltre far firmare dall'utente, se in grado, il foglio delle presenze. Il personale che nel compimento del servizio dovesse venire a conoscenza di fatti di particolare emergenza o necessità che riguardino l'utente, dovrà darne comunicazione al Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune interessato perché possa tempestivamente intervenire. L'appaltatore è tenuto a fornire all'Ambito Territoriale tutte le precisazioni verbali e scritte che venissero richieste circa l'andamento dei servizi prestati, sul funzionamento dei medesimi e sui risultati conseguiti, nonché su eventuali indicazioni inerenti lo sviluppo dell'attività. L'appaltatore metterà in condizione il proprio personale di esercitare il servizio con mezzi non di proprietà comunale. Il personale ha l'obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore si obbliga ad osservare, per tutti i propri operatori impiegati, le norme e le prestazioni dettate dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza e quant'altro previsto a favore dei lavoratori stessi, assicurando il rispetto dei minimi contrattuali, nonché delle prescrizioni e degli accordi contrattuali e sindacali vigenti nel territorio.

È inoltre a carico dell'appaltatore ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro e, in particolare, dalle disposizioni del D.P.R. 547/55, del D.P.R. 303/56, nonché del D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 242/96 e loro successive integrazioni e modifiche.

All'Ente appaltante è riconosciuto il diritto di contestare eventuali infrazioni lesive dei diritti dei lavoratori; l'impresa si impegna in proposito a favorire, a richiesta dell'Ente ed entro il termine dallo stesso fissato, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi medesimi; all'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.

L'Ambito Sociale Territoriale ed i singoli comuni che lo costituiscono rimangono comunque del tutto estranei ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'Appaltatore ed il personale da questo dipendente.

L'Appaltatore dovrà pertanto provvedere alla retribuzione ed ai versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, all'assicurazione infortuni ed al possesso dei requisiti sanitari relativi al personale posto alle proprie dipendenze. Tali obblighi sono quindi posti a carico dell'Appaltatore che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con lo stesso, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti dei Comuni dell'Ambito, che restano sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle eventuali inosservanze delle norme medesime.

Il gestore si impegna a mantenere in linea di massima la stabilità del rapporto tra operatore e persona anziana al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia tra l'erogatore delle prestazioni e la persona assistita. L'Ambito si riserva di richiedere al gestore, ed il gestore accetta, la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità con la persona anziana assistita.

L'Ambito Territoriale, così come i singoli comuni che lo costituiscono, non assumono altresì alcuna responsabilità in ordine ad eventuali controversie tra il gestore e gli utenti, insorte per qualsivoglia ragione.

Il gestore è tenuto a favorire ogni forma di collaborazione di tipo solidaristico offerta da associazioni di volontariato sociale ovvero da progetti di impiego di volontari del Servizio Civile Nazionale, purché i termini e le modalità siano comunicate all'Ufficio di Piano ovvero siano da questo richieste al gestore.

ART. 11 - MATERIALI E MEZZI

Il gestore deve essere in possesso di un numero adeguato di mezzi per lo spostamento dei propri operatori all'interno dell'Ambito territoriale in modo tale che non ci siano disagi negli orari programmati per i servizi e nell'espletamento di quelle prestazioni che prevedono l'accompagnamento fuori casa della persona anziana.

È nella discrezione del gestore la scelta della tipologia dei mezzi da usare per gli spostamenti purché la modalità scelta e utilizzata non incida con la regolare funzionalità dei servizi. I mezzi utilizzati devono essere assicurati nelle forme di legge ed essere in buone condizioni di efficienza certificate secondo le normali procedure previste dalle leggi in vigore.

Il gestore deve fornire al personale tutto il materiale d'uso e i mezzi necessari alla materiale erogazione del servizio significando che essi sono compresi nel prezzo offerto in sede di gara, restando il materiale di pulizia e per l'igiene, anche personale, a carico dell'utente, salvo che non sia diversamente previsto dal piano individuale di assistenza.

ART. 12 - PROGETTO - OFFERTA

Il concorrente in sede di gara dovrà formulare un'offerta dettagliata della proposta organizzativa per la esecuzione del servizio, in relazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, proponendo soluzioni autonomamente elaborate, ma non difformi dalle indicazioni minime stabilite. Il progetto –offerta presentato sarà vincolante per la Ditta offerente.

ART. 13 - INDIRIZZO E CONTROLLO SUL GESTORE

Il gestore è responsabile del conseguimento del risultato ad esso assegnato nell'ambito del rapporto contrattuale e facente riferimento al progetto da esso predisposto per l'espletamento del servizio.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale esercita, tramite le strutture organizzative degli uffici ai Servizi Sociali dei Comuni di Cisternino, Fasano e Ostuni, le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

Il gestore è tenuto a garantire il costante raccordo con il Servizio Sociale mediante la figura del proprio responsabile individuato con le modalità indicate nel precedente art. 7.

L'Ufficio di Piano, al fine di monitorare e valutare costantemente l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni, effettua controlli e ispezioni semestrali volte a verificare il rispetto, da parte del gestore, dei comuni standard di qualità osservati nel campo della assistenza agli anziani e la rispondenza delle attività svolte quotidianamente al progetto presentato in sede di gara, nonché la osservanza delle obbligazioni contrattuali ed il gradimento del servizio da parte degli utenti.

L'Ufficio di piano si riserva la facoltà di effettuare i controlli di qualità con gli strumenti che riterrà più appropriati, compresa la distribuzione di questionari di gradimento.

ART. 14 - INIZIO DELLA PRESTAZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio entro gg. 10 dalla data di stipulazione del contratto regolante il rapporto o, se richiesta, anche in pendenza della stipula del contratto medesimo, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, effettuata con determinazione del Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

ART. 15 – FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo risultante dall'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria sarà effettuato a cadenza mensile dietro presentazione di fattura contenente per ciascuno dei tre Comuni la indicazione della porzione di spesa relativa al numero di ore di servizio erogato nel mese di riferimento a scomputo del monte ore mensile assegnato a ciascun Comune.

Alle fatture sono allegate le schede mensili inerenti al servizio svolto, contenenti l'attestazione da parte delle assistenti sociali dei comuni interessati circa la effettiva erogazione del servizio. Le stesse devono contenere: il nome e cognome degli utenti, il nome e cognome degli operatori impiegati nel progetto individualizzato, il numero delle ore effettuate, le firme degli operatori e degli utenti.

Il costo del servizio è fatturato in rate mensili posticipate.

Il pagamento delle fatture mensili avverrà a 60 gg. fine mese, dalla data di ricevimento della fattura.

I crediti dell'appaltatore nei confronti del soggetto appaltante non possono essere ceduti senza il consenso dell'Ambito Territoriale Sociale. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, il fornitore avrà diritto, esclusivamente, agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.; è fatto espresso divieto al fornitore di praticare un tasso di interesse di mora superiore al suddetto tasso legale di interesse, ai sensi dell'art. 4, c. 4 e art. 5, c. 1 del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14.01.2003 n. 1.

Tale clausola sarà espressamente sottoscritta per accettazione dal fornitore in sede di stipula del relativo contratto.

L'eventuale ritardato pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto dall'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza. L'Ufficio di Piano dell'Ambito non procederà al pagamento degli importi dovuti ove l'appaltatore non ottemperi agli obblighi di cui al precedente art. 10 e non trasmetta, unitamente alla fattura, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi effettuati nel mese precedente a quello della fattura, nonché idonea documentazione comprovante che tali versamenti sono riferiti ai lavoratori impiegati nel servizio, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

ART. 16 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa durante l'intero periodo dell'appalto la revisione prezzi.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

È vietata la cessione dell'appalto sia totale che parziale. È altresì vietato subappaltare il servizi.

ART. 18 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

L'Ambito Territoriale Sociale si riserva di aumentare o diminuire l'importo dell'appalto, ai sensi dell'art.11 R.D. 2240/23 nel limite del 20%, senza che la ditta possa sollevare alcuna obiezione.

Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Nel limite di cui al primo comma, l'Ufficio di Piano potrà altresì richiedere variazioni qualitative e/o quantitative che, nell'ambito delle normative regionali vigenti, possano introdurre eventuali modifiche delle condizioni stabilite nel contratto.

Le economie conseguite nella gara d'appalto potranno essere destinate ad una implementazione del servizio alle stesse condizioni di aggiudicazione.

L'Ambito Territoriale Sociale si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria l'esecuzione di servizi complementari nei limiti del 50% dell'importo dell'appalto aggiudicato, ovvero di affidare alla stessa nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati con l'appalto, nei limiti di spesa di quest'ultimo, con le modalità e così come previsto dall'art. 7 co. 2 del d. lgs. 157/95 e dall'art. 31 della Direttiva 2004/18/CE.

ART. 19 - TUTELA DELLA PRIVACY

È fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

In particolare ai fini di cui all'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 il gestore aggiudicatario assume la qualifica di responsabile del trattamento.

Il gestore aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili, e che, come tali, sono soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali; per cui si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa suddetta.

Il gestore si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere.

Il gestore si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il gestore consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e alla applicazione delle misure di sicurezza adottate.

ART. 20 - CONTROLLI - RESPONSABILITÀ

L'Ufficio di Piano effettua periodiche verifiche e controlli semestrali sul regolare svolgimento del servizio, anche a mezzo di un eventuale Referente, il quale potrà avvalersi del supporto e della consulenza di terzi.

Il gestore assume in proprio ogni responsabilità lasciando indenne l'Ambito Territoriale ed i comuni che lo costituiscono, in caso di infortuni o di danni arrecati alle persone o alle cose, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 21 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI

Le inadempienze della ditta aggiudicataria rispetto agli obblighi contrattuali relativamente alla organizzazione ed erogazione del servizio, avvenute per fatti la cui responsabilità sia ad essa imputabile, di cui si venga a conoscenza in seguito a segnalazione o a sopralluogo (a titolo esemplificativo: mancato rispetto degli orari della prestazione, mancata prestazione domiciliare, imperizia del personale, mancata esposizione del tesserino individuale degli operatori, servizi svolti

con modalità non previste o non concordate con l'Ufficio di Piano o il servizio sociale comunale, interruzione dell'attività e quant'altro abbia influenza sulla prestazione e/o sull'utente), sono oggetto di diffida ad adempiere entro il termine massimo di 12 ore da parte del Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

Decorso inutilmente il termine assegnato per adempiere, con formale provvedimento del Coordinatore dell'Ufficio di Piano è applicata una penale da €100,00= ad €500,00=, secondo la gravità, per ogni giorno e per ogni operatore interessato all'inadempimento.

L'Ambito Territoriale Sociale ha facoltà di risolvere ipso jure il contratto, e di incamerare il deposito cauzionale, in caso di manifesta incapacità gestionale, gravi inadempienze da parte del gestore, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza da parte del gestore al complesso degli impegni assunti, di verifica e perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, previa diffida alla eliminazione dell'inconveniente entro congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

È altresì causa di risoluzione la interruzione non autorizzata dell'attività per più di sette giorni, anche non consecutivi ed anche nel caso si verificasse in uno solo dei comuni dell'Ambito, ovvero nel caso di inottemperanza all'ordine di immediata riattivazione del servizio intimato dall'Ambito Territoriale Sociale.

La convenzione è altresì automaticamente risolta, con effetto immediato, qualora si verifichi la cancellazione del soggetto aggiudicatario, ovvero di una sua componente nel caso di associazione temporanea di impresa (ATI) o di un consorzio, dall'albo, registro od elenco regionale la cui iscrizione era richiesta come requisito di ammissione alla gara.

Alla risoluzione contrattuale di diritto, a causa della inadempienza del gestore, e senza che questi possa reclamare indennizzi di sorta, si perviene con preavviso di trenta giorni per il tramite di provvedimento amministrativo con il quale si procede all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, restando impregiudicata la facoltà dell'Ambito territoriale di intraprendere ogni ulteriore azione risarcitoria a tutela dei propri diritti e interessi.

Il gestore può risolvere la convenzione nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportano eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari. In tal caso il preavviso del gestore non può essere inferiore a centoventi giorni.

In caso di risoluzione del contratto l'Ufficio di Piano affida il servizio al soggetto che, dopo quello aggiudicatario, abbia praticato la migliore offerta in sede di gara.

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ambito Territoriale sarà tenuto a rivalersi sull'intero deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Sarà inoltre addebitato ad essa, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per gli ulteriori danni eventuali.

In caso di inadempienza del committente si applicano le disposizioni del codice civile vigente.

La ditta risultante aggiudicataria del servizio è tenuta alla scrupolosa osservanza degli obblighi assicurativi, previdenziali, infortunistici e di quant'altro previsto dal contratto di lavoro da essa adottato, nonché dallo statuto nel caso dei soci – lavoratori delle cooperative nel rispetto della legge 3 aprile 2001 n° 142.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Ufficio di Piano o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ambito Territoriale comunicherà alla ditta, e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio risulta ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme

accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

In caso di singole inadempienze contrattuali diverse da quelle individuate nei commi precedenti, l'Ambito Territoriale ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 200,00= ad un massimo di €1.000,00= in relazione alla gravità della inadempienza e all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'addebito o degli addebiti mediante lettera formale a firma del Coordinatore dell'Ufficio di Piano da notificare nei modi di legge. Qualora, nei casi diversi da quelli contemplati al primo comma, nel termine di dieci giorni decorrenti da quello successivo alla notifica, la ditta non avrà prodotto alcuna nota esaurientemente giustificativa dell'infrazione effettuata, si procederà senza ulteriore avviso con determinazione del predetto Coordinatore all'applicazione della penalità.

ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto nell'art. 21, l'Ambito Territoriale ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili:

- messa in fallimento, stato di liquidazione, o altre procedure concorsuali a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto;
- gravi inadempienze dell'aggiudicataria agli obblighi stabiliti nell'atto regolante l'appalto previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per l'adempimento, da eseguirsi a cura, spese e totale responsabilità della Ditta; a tale fine tutte le clausole del presente capitolato sono da intendersi come essenziali ivi compresa quella che prevede che il progetto/offerta presentato sia vincolante per l'aggiudicataria;
- ritardo eccedente i trenta giorni nel pagamento dei lavoratori impiegati nel servizio;
- frode a danno dell'Ente appaltante;
- danni agli utenti del servizio, alle Amministrazioni Comunali costituenti l'Ambito Territoriale, ai beni di proprietà delle stesse, derivanti da colpa grave e/o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dal gestore nel servizio.

ART.23 – SPESE

Tutte le spese relative all'espletamento, alla stipulazione e registrazione del contratto, accessori e conseguenti, compresi i diritti di segreteria, saranno per intero a carico dell'appaltatore, se ed in quanto dovuti.

ART. 24 – GARANZIA DEL SERVIZIO

L'appaltatore si impegna a garantire il servizio oggetto del presente contratto senza interruzioni di sorta. Lo stesso dovrà concordare con l'Ufficio di Piano i servizi minimi da garantire qualora si trovasse nell'impossibilità di eseguire il servizio per cause di forza maggiore, compreso lo sciopero.

ART. 25 – TUTELA ASSICURATIVA

Il gestore provvede ad assicurare se stesso ed il personale impiegato per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente l'Ambito Territoriale e ciascun comune di esso da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto.

In particolare è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria del servizio di provvedere a stipulare idonee polizze assicurative a copertura dei seguenti rischi:

- 1) Responsabilità civile per danni a terzi, personale socio e/o dipendente ed utenti, derivanti, a qualunque titolo dal proprio personale o dal cattivo funzionamento degli impianti fissi, mobili, e apparecchiature connesse alle attività esercitate per importo di massimale non inferiore complessivamente a € 258.230,00=, di intesa che, ove i danni verificatisi fossero superiori ai limiti del massimale fissato in tale polizza assicurativa, l'aggiudicataria dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare l'Ambito Territoriale e ciascun comune di esso da ogni tipo di responsabilità che ne dovessero derivare;
- 2) Morte, invalidità permanente, rimborso spese mediche per il personale socio e/o dipendente e terzi a causa dell'attività esercitata, rispettivamente con le seguenti coperture minime: €129.115,00=, €206.585,00=, €520,00=.

Le suddette polizze saranno consegnate al momento della stipula del contratto.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero sorgere tra l'appaltatore e l'Ambito Territoriale circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali saranno deferite al competente foro di Brindisi.

ART. 27 – DOMICILIAZIONE

Per tutti gli effetti del presente capitolato, l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Ostuni, in quanto comune delegato dell'Ambito Territoriale

ART. 28 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI).

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lg. n. 81 del 09/04/08 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123); vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi da interferenza.

Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 29 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia, nonché alle norme del Codice Civile, purchè compatibili.

Il gestore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.